

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDIItaly



Data di emissione	02/08/2021
Revisione	5.1

Data	Rev.	Stato	Data di pubblicazione	Note
08/05/2015	0	Pubblicato	01/09/2015	Prima emissione
10/11/2015	1	Pubblicato	23/11/2015	Modificato per dettagliare maggiormente la conformità alla EN 15804
15/02/2016	2	Pubblicato	11/04/2016	Corretto qualche piccolo refuso e dettagliato maggiormente le modalità del trattamento, sia dei rifiuti, sia della CO2 inglobata nei prodotti da costruzione
23/02/2017	3	Pubblicato	11/04/2017	Dettagliate maggiormente le modalità di creazione delle PCR, le tipologie di EPD e le rispettive modalità di verifica. Introdotta Annex 1 con format EPD
11/04/2017	3	Draft	Non pubblicato	Copia ad uso interno utilizzata per accreditamento schema EPDIItaly
31/07/2017	3.1	Pubblicato	05/09/2017	Dettagliate maggiormente le attività del Program Operator. Definite le modalità adottate, da parte dell'Organismo di Certificazione, per il mantenimento, rinnovo, estensione e riduzione della EPD. Introdotta la possibilità di inserire, all'interno della EPD, i fattori di caratterizzazione TRACI, nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento delle EPD Recepiti alcuni commenti post-consultazione pubblica
29/09/2017	3.2	Draft	Non pubblicato	Copia ad uso interno utilizzata per accreditamento degli Organismi di Certificazione. Modificato elenco delle tipologie di EPD e introdotte alcune specificazioni sulle Non Conformità rilevate in fase di audit. Definite le competenze dell'Organo di delibera degli Organismi di certificazione
19/10/2017	3.3	Draft consultazione pubblica per	//	Introdotta Annex 2 contenente i requisiti per gli Organismi di Certificazione. Recepiti le modifiche della versione 3.2 Dettagliati maggiormente alcuni statement Dettagliate maggiormente le modalità di verifica e mantenimento delle EPD
25/11/2017	3.3	Pubblicato	27/11/2017	A seguito commenti, introdotto par. 2.26 nell'Annex 2 e corretti alcuni errori editoriali. Spiegato meglio come gestire la scadenza dell'Attestato di convalida.
16/10/2018	4.0	Draft	Non pubblicato	Copia ad uso interno utilizzata per accreditamento degli Organismi di Certificazione relativamente alla verifica delle EPD generate da TOOL qualificato. Dettagliati maggiormente alcuni statement Specificate meglio alcune attività per la verifica del TOOL. Modifiche redazionali.
09/11/2018	4.0	Draft consultazione pubblica per	Non pubblicato	Inserimento chiarificazione su verifiche per convalida EPD generata da LCA-tool dopo verifica Accredia ed inserimento modalità di verifica delle EPD generate da EPD-tool Splittato Annex 3 da Annex 4
21/11/2018	4.0	Draft accreditabilità schema per	Non pubblicato	Inserimento IVA.3.5
17/01/2019	4.0	Draft	In consultazione pubblica	Aggiornamento a seguito verifica Accredia
03/06/2019	4.0	Pubblicato		Correzione di un refuso a seguito consultazione pubblica
02/03/2020	5.0	Draft	In consultazione pubblica	Revisione per rendere il documento indipendente da qualsiasi PCR. Correzione di alcuni refusi.
01/07/2020	5.0	Pubblicato	01/07/2020	Eseguite alcune integrazioni a seguito analisi tecnica post consultazione pubblica
02/08/2021	5.1	Pubblicato	14/09/2021	Eseguite alcune integrazioni a seguito sviluppi in ambito Eco Platform, modificato il capitolo relativo alla legislazione ambientale e aggiunto paragrafo relativo all'inserimento di più prodotti in una EPD

Indice

Indice.....	3
Capitolo 1.....	4
Introduzione	4
Capitolo 2.....	6
Organizzazione	6
Capitolo 3.....	9
Sviluppo della PCR	9
Capitolo 4.....	14
La Dichiarazione EPD	14
Capitolo 5.....	19
Sviluppo e Verifica della EPD	19
Capitolo 6.....	26
Iter di pubblicazione EPD	26
Capitolo 7.....	29
Logo EPDIItaly	29

Capitolo 1

Introduzione

1.1 FINALITÀ

Lo scopo principale del Programma EPDIItaly e del presente Regolamento consiste nel fornire uno strumento per lo sviluppo, la verifica e la pubblicazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, nelle quali l'Organizzazione può riportare le informazioni di carattere ambientale legate al prodotto o al servizio erogato. Il Programma è rivolto a tutte le Organizzazioni di qualsiasi settore merceologico o posizione geografica.

Per Organizzazione, nel presente documento, si intende:

- il proprietario dell'EPD;
- un produttore;
- un gruppo di produttori;
- un'Associazione di categoria.

Il Programma EPDIItaly, come il presente Regolamento, è infatti sviluppato conformemente alla ISO 14025. All'interno del Regolamento vi sono, inoltre, indicazioni aggiuntive per le EPD conformi alla EN 15804 e alla CEN/TR 16970.

Prima della pubblicazione del Regolamento, esso deve essere sottoposto a consultazione pubblica, della durata di norma pari a 1 mese. Esso viene rivisto ogni 3 anni o su input del mercato, per eventualmente adeguarlo alle sue esigenze.

All'arrivo dei commenti EPDIItaly valuterà la sostanzialità o meno degli stessi. I commenti sono vagliati dal Comitato di Riesame.

In caso di modifiche non sostanziali (ad esempio: di carattere redazionale, relative a un aggiornamento normativo che non comporta modifiche tecniche, ecc...) il periodo di vaglio dei commenti è di 10 giorni solari. Nel caso di modifiche sostanziali il commento viene portato all'attenzione dell'Advisory Board per approfondirne la gestione.

Le Dichiarazioni Ambientali di prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotto, ma sviluppate in Programmi differenti, possono non essere tra loro confrontabili.

Il Programma EPDIItaly prevede che le informazioni riportate nella EPD debbano essere ricavate tramite studi del ciclo di vita eseguiti in accordo alle norme della serie ISO 14040.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si fa riferimento alle definizioni contenute nelle seguenti norme:

- ISO 14020, Environmental Labeling: General Principles;
- ISO 14025, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures;
- ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
- ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
- ISO 19011, Guidelines for auditing management systems;

I riferimenti normativi del Regolamento di EPDIItaly sono contenuti nell'Annex A.

In aggiunta si applicano le seguenti definizioni:

Convalida	Azione mediante la quale un Organismo di terza parte indipendente si accerta della correttezza dei dati contenuti nella EPD.
Certificazione	Attestazione di conformità a requisiti specificati.
Registrazione	Azione mediante la quale EPDIItaly identifica la EPD dell'Organizzazione richiedente la pubblicazione.
Pubblicazione	Azione mediante la quale EPDIItaly pubblica la EPD dell'Organizzazione richiedente.
Tool	Algoritmo di calcolo degli impatti ambientali di un prodotto/servizio

1.3 ABBREVIAZIONI

Per facilità di lettura si individuano di seguito, i termini più frequentemente utilizzati nel presente documento.

B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumers
CPC	Central Product Classification
Core PCR	Documento che contiene tutte le informazioni per la redazione delle EPD e che può essere utilizzato senza documenti aggiuntivi
EPD	Environmental Product Declaration (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
LCA	Life Cycle Assessment
LCI	Life Cycle Inventory
LCIA	Life Cycle Impact Assessment
PEF	Product Environmental Footprint
PCR	Product Category Rule
PCR Part A	Vedi Core PCR
PCR Part B	Vedi Sub-PCR
Sub-PCR	Documento che contiene informazioni aggiuntive rispetto alla Core PCR e che non può essere utilizzato senza quest'ultima

Capitolo 2

Organizzazione

2.1 STRUTTURA

ICMQ S.p.A. (nel seguito ICMQ), Via G. De Castilia, 10 20124 Milano è l'Operatore del Programma EPDIItaly. ICMQ ha la responsabilità gestionale e finanziaria dell'intera struttura operativa. Secondo quanto previsto dalla norma ISO 14025 (par. 6.3), l'Operatore ha una serie di obblighi che sono adempiuti tramite:

- Segreteria Tecnica
- Advisory Board
- Comitato Generale
- Comitato di Riesame delle PCR
- Moderatore PCR
- PCR Committee
- Gruppo di PCR Stakeholder
- Organismi di Certificazione

2.1.1 SEGRETERIA TECNICA

La Segreteria Tecnica ha il compito di:

- Pubblicare le PCR sviluppate ed approvate dal Comitato di Riesame delle PCR, alla pagina web <http://www.epditaly.it>, e monitorarne il mantenimento.
- Pubblicare le EPD su www.epditaly.it.
- Mantenere sul sito web tutti i documenti applicabili.

2.1.2 ADVISORY BOARD

L'Advisory Board rappresenta l'organo che:

1. Analizza il mercato

- Raccoglie e analizza i feedback del mercato al fine di revisionare il presente Regolamento.
- Verifica l'esigenza di modifica delle PCR.
- Monitora la sensibilità del mercato in materia di sostenibilità dei prodotti.

2. Promuove il Regolamento

- Suggerisce attività/eventi per la promozione del Programma EPDIItaly.
- Fornisce input per la gestione del Regolamento.
- Fornisce alla Segreteria Tecnica le indicazioni per possibili evoluzioni tecniche e sviluppi del Programma EPDIItaly.

L'Advisory Board è composto da minimo 8 membri, scelti tra i rappresentanti dei produttori, tra gli utilizzatori e tra i terzi.

2.1.3 COMITATO GENERALE

Il Comitato Generale è formato da un minimo di n. 2 membri più il Presidente.

Il compito del Comitato Generale consiste nel:

1. Garantire l'applicazione del Regolamento

- Predisporre, comunicare e sottoporre a revisione il Regolamento e le PCR del Programma EPDIItaly.
- È responsabile della conformità del Regolamento e delle PCR alla ISO 14025, alla ISO 14040 e alla EN 15804 per i prodotti da costruzione.
- Approva una procedura credibile per la consultazione aperta del Regolamento in fase di sviluppo/revisione.
- Può eventualmente fornire indicazioni in merito alle modalità di verifica da applicarsi.
- Approva le procedure atte a garantire la tracciabilità e la consistenza del database dei dati relativi alle organizzazioni e alle loro EPD.

2. Deliberare la pubblicazione di una PCR

- Guida lo sviluppo delle Product Category Rules (PCR).
- Approva una procedura credibile per la consultazione aperta delle PCR in fase di sviluppo/revisione.
- Verifica che l'applicazione della procedura di revisione delle PCR sia condotta in modo trasparente e affidabile.

3. Deliberare la pubblicazione di una EPD

- Verifica che l'applicazione della procedura di convalida delle LCA e delle EPD sia condotta in modo trasparente e affidabile.
- Decide per la pubblicazione delle EPD sulla base dei report prodotti dai soggetti verificatori.
- Verifica che le attività dei verificatori siano condotte in accordo al presente Regolamento.

2.1.4 *COMITATO DI RIESAME DELLE PCR*

Il Comitato di riesame delle PCR deve essere composto da minimo due esperti LCA (preferibilmente con un background nella categoria di prodotto in considerazione) e un esperto per la specifica categoria di prodotto. Sarà eletto dal Comitato Generale, un coordinatore del Comitato di Riesame delle PCR, responsabile che tutte le opinioni siano considerate in maniera corretta ed equa. I membri del Comitato di Riesame delle PCR devono dichiarare a priori la loro indipendenza e competenza.

In definitiva la competenza combinata del Comitato di Riesame delle PCR dovrebbe includere:

- la conoscenza del contesto generale del settore in questione, del prodotto e degli aspetti ambientali correlati al prodotto;
- l'esperienza nell'LCA e nella metodologia di lavoro LCA;
- la conoscenza delle norme pertinenti, nonché dell'LCA;
- la conoscenza della legislazione nel contesto del campo di applicazione delle PCR;
- la conoscenza del Regolamento EPDIItaly.

2.1.5 *MODERATORE PCR*

Il Moderatore PCR è principalmente coinvolto nello sviluppo e revisione delle PCR.

I suoi compiti possono riassumersi nei seguenti:

- Identificare la categoria di prodotto, in accordo con il PCR Committee.
- Predisporre una pianificazione temporale per lo sviluppo delle PCR, sottoponendole al Comitato di Riesame delle PCR.
- Individuare tanto il team ristretto di soggetti, che potranno cooperare alla stesura della PCR, tanto il Gruppo di consultazione degli Stakeholder.
- Predisporre le bozza della PCR e sottoporla al Comitato di Riesame delle PCR che ne verifica il soddisfacimento dei requisiti, in conformità al presente Regolamento.
- Coadiuvare il Comitato di Riesame delle PCR nella definizione dei gruppi di stakeholder da contattare/coinvolgere nelle fasi di sviluppo, revisione e di consultazione aperta delle PCR.
- Gestire i commenti relativi al processo di consultazione pubblico, sottoponendoli a lettura critica.
- Se necessario, revisionare le PCR sulla base dei commenti e delle proposte di modifica ricevute, giungendo ad una bozza definitiva del documento.
- Informare tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo/revisione della PCR riguardo al documento finale, prima della pubblicazione sul sito web.
- Una volta che la PCR è divenuta operativa, raccogliere i feedback dal gruppo di consultazione riguardo eventuali aggiustamenti, da inserire nella futura revisione.
- Garantire una adeguata consultazione durante le fasi di sviluppo/revisione dei documenti favorendo la partecipazione delle parti interessate.

2.1.6 *PCR COMMITTEE*

La PCR deve essere redatta da un Comitato. I componenti del Comitato devono dimostrare sufficiente conoscenza e competenza in ambito LCA ed EPD nonché sulle comunicazioni basate su ISO 14044, ISO 14025, ISO 14046 e ISO/TS 14067 e per il settore oggetto della PCR

È compito del Program Operator invitare alla partecipazione al PCR Committee tutte le parti interessate. Le candidature saranno sottoposte a valutazione e successivamente confermate. In alternativa la PCR può essere redatta da un gruppo di parti interessate che richiedono ad EPDIItaly di organizzare e gestire la fase di consultazione pubblica e quelle di review e pubblicazione del documento (UNI CEN ISO TS 14027:2018 – 6.4.2).

2.1.7 GRUPPO DI PCR STAKEHOLDER

Il Gruppo di PCR Stakeholder partecipa allo sviluppo/revisione della PCR. Devono far parte del gruppo i soggetti che a livello nazionale e internazionale siano in grado di coprire per conoscenza e competenza le varie fasi del ciclo di vita della categoria di prodotti per i quali si stia sviluppando/revisionando la PCR.

2.1.8 ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Gli Organismi di Certificazione hanno il compito di:

- accertare che lo studio LCA dal quale provengono le informazioni utilizzate nella EPD, sia conforme ai requisiti delle norme applicabili, al presente Regolamento e alla PCR di riferimento;
- verificare che il modello adottato nello studio LCA del prodotto sia aderente alla situazione reale;
- verificare che i dati nella EPD siano rappresentati in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla PCR di riferimento;
- produrre un report che contenga gli elementi di revisione della documentazione analizzata (LCA ed EPD), compresa la chiusura di eventuali Non Conformità o Raccomandazioni, e la posizione in merito alla convalida della EPD.

La convalida della EPD deve avvenire tramite il ricorso a Organismi di Certificazione riconosciuti da EPDIItaly secondo le proprie specifiche procedure, che fanno riferimento all'accreditamento rilasciato da Organismi di Accredитamento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...). È compito dei singoli Organismi di Certificazione garantire la competenza dei verificatori che agiscono per conto di essi ed effettuare la supervisione del loro operato.

Per maggiori dettagli sulle modalità operative adottate da un Organismo di Certificazione si vedano gli appositi Annex al presente documento.

Capitolo 3

Sviluppo della PCR

3.1 INTRODUZIONE

Al fine di garantire la confrontabilità tra EPD diverse, relative a prodotti della medesima categoria, è necessario che tutte le EPD di quella categoria siano costruite su LCA conformi alla norma ISO 14040 e sviluppate all'interno di un medesimo framework di prerequisiti (vedasi la ISO 14025 § 6.7.2 e, per i prodotti da costruzione la EN 15804 § 5.3).

Per garantire ciò, dal momento che differenti categorie di prodotto possono essere caratterizzate da requisiti specifici, oltre a definire metodi di calcolo che devono essere necessariamente applicati nel momento in cui una qualsiasi EPD viene sviluppata, occorre che un contesto di regole sia sviluppato ad hoc. Le regole applicabili a tutte le EPD sono rappresentate:

- a) dal presente Regolamento;
- b) dalle PCR, Product Category Rules, relative alle diverse categorie di prodotto.

In sintesi lo sviluppo di una PCR deve seguire lo schema seguente:

- a) Manifestare e motivare la necessità di una nuova PCR.
- b) Determinazione della categoria di prodotto.
- c) Ricerca di una PCR esistente.
- d) Annuncio dell'intenzione di sviluppare una PCR.
- e) Coinvolgimento degli stakeholder.
- f) Creazione del PCR Committee.
- g) Creazione della PCR.
- h) Creazione del Comitato di Riesame delle PCR.
- i) Nomina del moderatore.
- j) Consultazione pubblica.
- k) Gestione dei commenti e riesame della PCR.
- l) Pubblicazione della PCR.

EPD basate su PCR differenti che derivano da differenti Program Operators potrebbero non essere confrontabili.

3.2 PRELIMINARY VALIDATION

Per agevolare lo sviluppo delle EPD e con esse il consolidarsi della sensibilità dei consumatori e del mercato all'acquisto consapevole di prodotti, selezionati anche sulla base delle loro performance ambientali, è previsto lo sviluppo di EPD senza una relativa PCR, sotto determinate condizioni.

Il Programma EPDIItaly prevede che una EPD possa essere registrata solo seguendo i criteri del presente Regolamento, laddove non esistano PCR. La durata di questo tipo di *Preliminary Validation* è fissata a 18 mesi, senza rinnovo. La *Preliminary Validation* rappresenta il primo step per sviluppare una PCR, in quanto può consentire il nascere di una discussione tra i diversi Stakeholder.

Per ottenere la *Preliminary Validation* attraverso la convalida di un Organismo di Certificazione, è necessario che la EPD risponda nel formato e nei contenuti minimi a quanto previsto nel presente Regolamento (cfr. §4) e che lo studio LCA sia sviluppato secondo le norme ISO 14040 e 14044 e EN 15804 per i prodotti da costruzione.

L'indicazione della *Preliminary Validation* e della durata della stessa dovrà essere chiaramente contenuta nella EPD.

3.3 MANIFESTARE E MOTIVARE LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA PCR

La necessità di creazione di una nuova PCR può avvenire per indicazione del mercato, oppure per necessità di EPDIItaly.

3.4 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI PRODOTTO

La classificazione internazionale UN CPC disponibile su <http://unstats.un.org>, nella sua versione aggiornata consente di definire il campo di applicazione della PCR.

Laddove al prodotto in questione non corrisponda un codice CPC chiaro ovvero il prodotto copra un numero variegato di codici CPC, il Comitato di Riesame delle PCR, se del caso, fornirà una guida relativa allo sviluppo della PCR.

La PCR si suddividerà in:

- a. Core-PCR se conterrà un insieme di parametri obbligatori da dichiarare per un gruppo di categorie di prodotto;
- b. sub-category PCR, che invece conterrà requisiti aggiuntivi.

3.5 RICERCA DI UNA PCR ESISTENTE

Una volta verificato che non esistano PCR disponibili nel Programma EPDIItaly, riferibili al prodotto oggetto dell'iniziativa, se ne verifica l'esistenza all'interno di altri Programmi gestiti da differenti Operatori. Dalla ricerca possono verificarsi i seguenti casi:

- Non esiste alcuna PCR

In questo caso è necessario svilupparne una.

Se esiste una normativa tecnica è possibile sviluppare la PCR basandosi su quest'ultima.

- Esiste una PCR

Al fine di facilitare l'armonizzazione si può prendere in considerazione l'adozione di PCR prontamente disponibili nella stessa categoria di prodotto e nell'area di mercato appropriata. Il Comitato di Riesame delle PCR verifica la conformità al presente Regolamento e la adotta:

- a) senza nessuna modifica, verificandone la conformità al presente Regolamento e alla normativa tecnica applicabile;
- b) integrandone il contenuto con requisiti aggiuntivi in modo da garantire la rappresentatività del documento, la conformità al presente Regolamento e alla normativa tecnica applicabile.

Il Program Operator presso il quale è registrata la PCR dovrebbe essere informato dei cambiamenti occorsi.

Tuttavia, ci possono essere ragioni valide per lo sviluppo di PCR di contenuto differente rispetto a quelle già esistenti. Gli sforzi intrapresi per ottenere l'armonizzazione, nonché l'esito e le spiegazioni addotte per il mancato uso di PCR prontamente disponibili devono essere registrati nel documento. Ad esempio se la PCR è più vecchia di cinque anni oppure se è basata su informazioni locali non applicabili in altri Paesi.

Le PCR conformi alla EN 15804, pubblicate come norme europee (EN Standards) per una famiglia di prodotto, devono avere prevalenza su ogni altra PCR disponibile, se non altrimenti giustificato tecnicamente. Per questo motivo EPDIItaly potrebbe adottare la norma europea, sotto particolari condizioni, senza nessuna modifica e senza alcuna consultazione pubblica. Qualora fosse necessario rendere compatibile la norma al Regolamento di EPDIItaly, vi sarà un periodo di consultazione pubblica, la cui durata sarà stabilita in funzione delle modifiche introdotte. Sarà, inoltre, stabilito un opportuno periodo di transizione dalla data di messa a disposizione della norma stessa.

3.6 ANNUNCIO DELL'INTENZIONE DI SVILUPPARE UNA PCR

EPDIItaly avrà cura di informare le parti interessate della pubblicazione sul sito web www.epditaly.it dell'avvio dell'iniziativa volta allo sviluppo della PCR.

Tanto l'informazione inviata ai potenziali Stakeholder quanto l'annuncio sul sito web saranno completati da una pianificazione di base delle attività. Tale pianificazione prevederà la definizione dell'oggetto della PCR, l'Organizzazione proponente e l'informazione del contatto di EPDIItaly cui far pervenire eventuali richieste di adesione allo sviluppo, nonché la tempistica prevista delle fasi di sviluppo.

La fase di consultazione aperta di norma ha una durata di 1 mese.

3.7 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Al fine di rendere la PCR un documento condiviso dai vari operatori concorrenti nella medesima categoria di prodotti, è importante che le regole di calcolo e le ipotesi inserite nella PCR siano frutto di un lavoro di team. Pertanto è necessario richiedere la cooperazione di più soggetti, potenzialmente interessati al prodotto oggetto di studio. Gli operatori dovrebbero essere, il più possibile, scelti a livello internazionale.

Oltre al gruppo ristretto di soggetti che potrebbero prendere parte attiva nella stesura della bozza di PCR, è importante individuare i potenziali Stakeholder esperti del prodotto che faranno parte del Gruppo di Consultazione del forum e che potranno, in quanto esperti nel settore, fornire utili indicazioni durante la redazione della versione finale della PCR.

3.8 CREAZIONE DEL PCR COMMITTEE

Il Comitato Generale di EPDIItaly stabilisce il PCR Committee per lo sviluppo di una PCR.

Affinché EPDIItaly possa assicurare la consistenza di tutte le PCR sviluppate, i compiti del PCR Committee sono definiti come segue:

1. definire la categoria di Prodotto appropriata;
2. sviluppare la PCR (vedi cap. 3.9) secondo i requisiti del presente documento;
3. applicare, eventualmente, il processo di adattamento di una PCR esistente (vedi cap. 3.5);
4. nominare il moderatore, di concerto con EPDIItaly;
5. revisionare e approvare i commenti ricevuti al termine del periodo di consultazione pubblica;
6. sottoporre la PCR al riesame del Comitato di Riesame;

7. analizzare i commenti ricevuti dal Comitato di Riesame;
8. sottoporre a EPDIItaly la PCR da mandare in consultazione pubblica.

Se la PCR è proposta da EPDIItaly, il PCR Committee è stabilito da EPDIItaly stesso.

In questo caso:

- A. viene reso pubblico, su richiesta, l'elenco degli Stakeholders coinvolti;
- B. viene giustificato nel panel della PCR l'esclusione di eventuali Stakeholders;
- C. EPDIItaly identifica nel panel della PCR gli Stakeholders invitati e che non hanno voluto partecipare.

[UNI CEN ISO TS 14027] In alternativa a quanto sopra, la PCR può essere proposta da un gruppo di Stakeholders che richiede a EPDIItaly di organizzare la consultazione pubblica e la review della PCR stessa, finalizzata alla sua pubblicazione. In tale caso non è necessario applicare i punti di cui sopra (A-B-C).

Tutte le decisioni del PCR Committee, relativamente ai commenti ricevuti, sono rese pubbliche, su richiesta.

3.9 PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO

La PCR serve a definire, nell'ambito della categoria di prodotti cui si riferisce, quali regole nella definizione dei confini del sistema o quali requisiti di qualità nella raccolta dei dati dovranno essere rispettati nello studio LCA utilizzato per la predisposizione della EPD, nonché quale dovrà essere l'unità dichiarata, altrimenti detta funzionale, presa a riferimento e quali informazioni dovranno essere incluse nella EPD.

Nel dettaglio la PCR dovrà considerare gli elementi precisati nella UNI CEN ISO TS 14027 ed in particolare:

Categoria di prodotto

- Codice CPC e descrizione della categoria di prodotti cui esso si riferisce.

Requisiti per lo studio LCA

La PCR deve includere tutti i requisiti applicabili forniti dal cap. 6.7.1 della norma ISO 14025.

In particolare:

- Unità funzionale e/o dichiarata.
- Confini del sistema.
- Il riferimento a qualsiasi regola di calcolo o dati usati nello studio LCA.
- Metodi di allocazione, inclusa la raccolta dei dati.
- Vita utile del prodotto.

Parametri predefiniti

- Lista delle categorie di impatto obbligatorie in riferimento alla norma ISO 14025, lista di altre categorie di impatto, metodi di calcolo e relativi indicatori, considerando obbligatoriamente come minimo le indicazioni della norma ISO 14025.

Regole "core"

Se la PCR rappresenta una "Core-PCR", definire le modalità di sviluppo delle PCR Part B.

Comparabilità

- Indicazioni per favorire la confrontabilità.

Informazioni aggiuntive contenute nell'EPD

- I requisiti per la fornitura di informazioni ambientali aggiuntive, includendo tutti i requisiti metodologici.
- Materiali e sostanze da dichiarare, che possono avere effetti nocivi sulla salute.
- Le istruzioni per la produzione dei dati richiesti, sui quali sono basate le informazioni ambientali aggiuntive).
- Altre informazioni inerenti al prodotto, se rilevanti, al fine della sua identificazione e/o delle sue prestazioni ambientali.

Altre informazioni

- Le istruzioni sul contenuto e il formato della EPD.

3.10 CREAZIONE DEL COMITATO DI RIESAME DELLE PCR

Dopo che la PCR è stata sviluppata, o in parallelo, deve essere creato un Comitato di riesame delle PCR.

I compiti del Comitato di Riesame delle PCR sono:

1. riesaminare la PCR, elaborata dal PCR Committee, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e alla normativa applicabile;
2. verificare che i metodi richiesti dalla PCR siano scientificamente e tecnicamente validi;
3. verificare che i dati richiesti nella PCR siano appropriati e ragionevoli;
4. presentare i commenti al PCR Committee, mediante un formato standardizzato fornito da EPDIItaly.

3.11 NOMINA DEL MODERATORE

Il compito del moderatore (cfr. §2.1.5) è quello di fornire il necessario supporto ad uno sviluppo armonico delle PCR. Il moderatore deve necessariamente avere familiarità con lo sviluppo di LCA ed EPD.

La sua individuazione avverrà di concerto con EPDIItaly.

3.12 CONSULTAZIONE PUBBLICA

La fase di consultazione pubblica serve a garantire che i principali soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di vita della categoria di prodotti, siano informati della pubblicazione della PCR, in modo da riportare i propri commenti e le proprie proposte di modifica prima che il documento sia ufficializzato come PCR nella sua versione definitiva.

Il documento viene pertanto pubblicato sul sito web www.epditaly.it come PCR in consultazione aperta.

I soggetti che costituiranno la consultazione sono:

- il Gruppo di PCR Stakeholder (vedi par. 2.1);
- il moderatore;
- qualsiasi Stakeholder della filiera produttiva, esperti LCA/EPD, associazioni di consumatori, verificatori riconosciuti da EPDIItaly e qualunque soggetto ne faccia richiesta.

La consultazione è gestita tramite internet sul sito web di EPDIItaly (www.epditaly.it).

La fase di consultazione pubblica è avviata da EPDIItaly tramite un annuncio sul sito web dedicato www.epditaly.it ed avrà una durata da stabilire in funzione delle esigenze di mercato. Di norma, tale durata, è di 1 mese.

3.13 GESTIONE DEI COMMENTI E RIESAME DELLA PCR

I commenti ricevuti sono vagliati dal moderatore che provvede al loro eventuale recepimento apportando le dovute modifiche alla PCR.

Il moderatore tiene uno storico del vaglio dei commenti e delle modifiche intervenute. Una volta giunti ad una versione consolidata della PCR, il moderatore la sottopone, unitamente allo storico, al vaglio del Comitato di Riesame delle PCR per approvazione finale.

Il riesame delle PCR deve confermarne la validità.

In particolare il riesame deve assicurare:

- a. la conformità della PCR alla ISO 14025 e ISO/TS 14027;
- b. che i metodi richiesti dalla PCR siano validi scientificamente e tecnicamente;
- c. i dati richiesti sono appropriati.

A seguito del riesame viene emesso un report che è consegnato al PCR Committee, per le opportune modifiche/integrazioni. Tale report potrà essere reso disponibile da EPDIItaly, per consultazione, solo a seguito di giustificata richiesta.

Il compito del Comitato di Riesame delle PCR, in questo ambito, è quello di:

- verificare che il processo di redazione della PCR e di gestione della consultazione pubblica sia avvenuto secondo quanto precisato nel presente Regolamento;
- verificare che la PCR sia coerente con il presente Regolamento;
- verificare le che osservazioni giunte nella fase di consultazione siano state adeguatamente esaminate.

Il Comitato può emettere delle osservazioni che il moderatore deve prendere in carico per poter procedere con l'approvazione. Il moderatore può pertanto riattivare la consultazione per emettere una nuova revisione della PCR. Una volta che l'esame del Comitato è positivo si procede con la pubblicazione sul sito web e con l'attribuzione di un numero di registrazione della PCR.

Il report di review finale, prima della pubblicazione della PCR, deve riportare come minimo quanto indicato nella norma UNI CEN ISO TS 14027.

3.14 PUBBLICAZIONE DELLA PCR

La PCR viene resa pubblica con tutte le informazioni necessarie alla sua corretta identificazione:

1. numero di registrazione
2. scopo della PCR
3. categoria di prodotto
4. i prodotti coperti dalla PCR

5. copertura geografica
6. data di pubblicazione e validità
7. normativa applicabile
8. storia della PCR
9. PCR Committee
10. Comitato di Riesame delle PCR.

3.15 AGGIORNAMENTO

La PCR ha una durata che è stabilita all'interno del documento stesso, ma che non può superare i 5 anni. Tre mesi prima della scadenza della PCR, sarà cura del moderatore avviare una nuova fase di consultazione per l'aggiornamento del documento.

Se la fase di aggiornamento dovesse protrarsi oltre la scadenza della PCR in vigore, non sarà possibile convalidare la EPD rispetto alla versione della PCR ormai scaduta. Le EPD registrate e convalidate secondo la PCR scaduta resteranno valide fino alla loro naturale scadenza. Al termine di quest'ultima l'Organizzazione può decidere se togliere o lasciarle sul database di EPDIItaly. EPDIItaly, infatti, permette all'Organizzazione di utilizzare il documento EPD per prodotti ancora in magazzino, ma solo dopo autorizzazione scritta.

Una revisione della PCR può rendersi necessaria prima della sua scadenza laddove, per esempio, esigenze di mercato lo richiedano. I commenti alla PCR possono essere inviati a EPDIItaly durante il periodo di validità e far così scaturire l'esigenza di una sua rivisitazione prima della normale scadenza. Viceversa, nel caso in cui durante il periodo di validità della PCR non sia stato ricevuto alcun commento significativo, sarà la stessa Segreteria Tecnica a procedere con il prolungamento della validità della PCR.

Per un aggiornamento editoriale, non è prevista una fase di consultazione pubblica.

Capitolo 4

La Dichiarazione EPD

4.1 TIPOLOGIE DI EPD

Si riconoscono le seguenti tipologie di EPD, con riferimento alla normativa internazionale vigente. La seguente classificazione può essere considerata valida per tutte le categorie di prodotto:

- 1) EPD di prodotto
 - a) dichiarazione relativa a uno specifico prodotto da parte di uno specifico produttore;
 - b) dichiarazione relativa alla produzione media di un prodotto eseguita in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore;
 - c) dichiarazione relativa al prodotto medio tra diversi prodotti in uno specifico impianto da parte di uno specifico produttore;
 - d) dichiarazione relativa al prodotto medio tra diversi prodotti in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore;
- 2) EPD di settore
 - a) dichiarazione relativa alla produzione di uno specifico prodotto, come media della produzione eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori;
 - b) dichiarazione relativa alla produzione di un prodotto medio, come media della produzione di differenti prodotti eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori;
- 3) EPD di prodotto o di settore basata su un tool qualificato (vedi Annex 3 e successivi).

L'elenco suscritto non è esaustivo.

4.2 REQUISITI BASE DELLA DICHIARAZIONE

Il formato per la comunicazione utilizzato per una EPD, conforme alla EN 15804, deve essere in conformità alla norma EN 15942 e all'Annex 1 del presente Regolamento (per quanto attiene i contenuti, con espresso riferimento ai parametri ambientali contenuti nella PCR di riferimento).

Al fine di garantire una certa omogeneità nei formati delle EPD anche di prodotti di categorie diverse, la EPD deve contenere:

- breve descrizione della organizzazione, compreso l'indirizzo e incluso il logo e il riferimento ad eventuali certificazioni di sistema di gestione. Non possono essere inseriti giudizi comparativi rispetto ad altre organizzazioni o a prodotti di altre organizzazioni;
- indirizzo dello stabilimento di produzione;
- descrizione tecnica del prodotto corredata da una rappresentazione visiva, possibili utilizzi, vita utile, caratteristiche funzionali, processo di produzione, principali componenti, eventuale packaging e marcatura CE, area geografica di applicazione della EPD;
- il nome commerciale del prodotto e una sua identificazione (per esempio il modello o tramite un codice);
- il codice CPC;
- il riferimento a EPDIItaly e al sito web www.epditaly.it;
- il logo di EPDIItaly;
- numero e data di registrazione di EPDIItaly e periodo di validità (5 anni a partire dalla data di verifica), nonché la data di un eventuale aggiornamento;
- l'eventuale logo di Eco Platform e relativo numero di registrazione;
- riferimento alla PCR (nome, categoria di prodotto, numero di registrazione);
- Tipologia di EPD (di prodotto, di settore, dalla culla alla tomba, ...);
- i dati di LCA (unità funzionale/dichiarata, ipotesi/assunzioni, confini del sistema, quali fasi non si considerano, regole di cut-off, regole di allocazione), dell'inventario o moduli informativi;
- indicatori ambientali del prodotto e informazioni ambientali aggiuntive;
- dichiarazione del contenuto dei principali materiali e sostanze:
 - lista dei materiali e delle sostanze chimiche, specificando la presenza di sostanze pericolose o il rilascio delle stesse in acqua, aria o suolo, in tutte le fasi del ciclo di vita. Per la classificazione delle sostanze è necessario utilizzare le classificazioni internazionali: Regolamenti (UE) 1907/2006 (REACH) e (UE) 1272/2008;
 - nel caso di sostanze o materiali coperti da brevetto o da riserbo industriale, le informazioni da fornire potranno limitarsi alle dichiarazioni indicate dal produttore su brochure, schede tecniche commerciali o schede di sicurezza.
- La frase “EPD relative alla stessa categoria di prodotti ma appartenenti a differenti programmi potrebbero non essere confrontabili?”.

- In caso di materiali da costruzione, la frase “EPD relative ai prodotti da costruzione potrebbero non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804”.
- Nel caso in cui una EPD riporti le prestazioni ambientali medie di un gruppo di prodotti, la Dichiarazione deve indicare chiaramente tale riferimento, unitamente ad una descrizione della gamma delle possibili variabili dei risultati della valutazione di impatto del ciclo di vita, se significativa.
- Informazioni sui luoghi dove è possibile ottenere materiali esplicativi.
- Da chi è stata eseguita la review della PCR di riferimento, se applicabile (informazione da reperire sul sito www.epditaly.it).

La tabella seguente:

La norma EN 15804 (o qualsiasi altra norma europea pertinente) costituisce il riferimento quadro per le PCR (se applicabile)			
Verifica indipendente della EPD e dei dati in essa contenuti condotta in accordo alla norma ISO 14025			
Interna		Esterna	
Verifica di parte terza		Nome dell’Organismo di Certificazione (inserire riferimento all’Organismo di Accreditamento e numero di accreditamento)	

Tabella 1 – Cartiglio obbligatorio

La EPD deve rispondere ai requisiti stabiliti dalla ISO 14020 e può essere scritta in italiano o inglese. La EPD ha una durata di cinque anni dalla data della verifica, allo scadere della quale la dichiarazione deve essere necessariamente riemessa. Nel caso dei prodotti da costruzione il periodo di validità è riportato nella EN 15804 e per favorire l’armonizzazione dei contenuti all’interno del documento si deve fare riferimento a quanto indicato nell’Annex 1 al presente Regolamento.

L’Annex 1 è obbligatorio nei contenuti e non nel format.

Se una EPD si riferisce a un Prodotto medio o per una EPD di settore allora sarà necessario dichiarare:

- la rappresentatività del campione e come è stato scelto;
- descrizione di come è stata condotta la selezione dei siti e dei prodotti e di come è stata ottenuta la media;
- le informazioni sulle performance ambientali e sui parametri dell’LCA più significativi;
- il nome delle Organizzazioni incluse nell’EPD;
- le informazioni sulle restrizioni all’uso della EPD;
- una descrizione tecnica del prodotto medio (ad esempio la densità o proprietà come il valore di trasmittanza termica U)
- il numero degli impianti di produzione inclusi nell’EPD e/o i nomi delle aziende produttive o marchi o Associazioni;
- i processi di campionamento se si scelgono solo le Organizzazioni rappresentative;
- una descrizione del volume di produzione coperto dall’EPD;
- copertura geografica;
- range di prodotti per i quali l’EPD è rilevante, anche se i dati di alcuni prodotti non sono stati usati direttamente nella produzione.

La selezione dei prodotti considerati per la definizione dell’EPD media deve essere condotta in modo tale che gli impatti dell’EPD media risultante siano ragionevolmente rappresentativi degli impatti dei prodotti stessi. Tale assunzione deve essere giustificata nel documento.

Utile riferimento può essere la ISO 21930, nella quale i prodotti inclusi nella EPD non differiscano negli impatti ambientali del $\pm 10\%$. Qualora gli impatti differiscono per più del $\pm 10\%$, le categorie di impatto dei prodotti possono essere elencate nella stessa EPD, ma in tabelle separate.

L’unità di misura dei dati deve essere riferita al S.I.¹

Per EPD relative a prodotti da costruzione si applica quanto prescritto al §6.3.10 della norma EN 15804:2012+A2:2019 e al §7 della norma CEN/TR 16970.

4.2.1 INDICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI DA INSERIRE ALL’INTERNO DI UNA EPD

Nel caso il produttore volesse dichiarare all’interno della EPD più prodotti, lo può fare con le seguenti indicazioni:

- a. lo studio LCA deve essere il medesimo, incluse le assunzioni di partenza (allocazioni, ...);
- b. i prodotti appartengono alla medesima PCR;

¹ La PCR può indicare, eventualmente, altre unità di misura, se pertinenti con la categoria di prodotto (es. settore elettrico/elettronico).

- c. i prodotti devono avere la medesima Unità Dichiarata/Funzionale;
- d. i prodotti devono avere il medesimo ciclo produttivo;
- e. per i prodotti da costruzione, ricadere all'interno della medesima norma di prodotto. Eventuali eccezioni a tale particolare condizione, ad esempio per prodotti aventi funzioni simili ma ricadenti in due norme differenti, sono permesse, ma devono essere giustificate, ad es. masselli (EN 1338) e lastre (EN 1339) possono stare nella stessa EPD.

Sono ammessi, nella stessa EPD, un numero massimo di 10 (dieci) prodotti specifici.

4.3 PERFORMANCE AMBIENTALI DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le informazioni relative alle performance ambientali del prodotto, che dovranno essere riportate nella EPD, riguarderanno dati, quali il consumo di risorse naturali, sia prive che con contenuto energetico nonché i potenziali impatti ambientali.

È necessario dichiarare:

- la versione di riferimento dell'LCA e dell'eventuale software utilizzato;
- la tipologia di EPD (di prodotto, di settore, ecc...);
- l'anno di riferimento e la provenienza e qualità dei dati utilizzati nello studio LCA;
- Il database utilizzato.

I criteri generali e le modalità con le quali organizzare tali informazioni sono specificate, per i prodotti da costruzione, nell'Annex 1 al presente Regolamento. Maggiori e più specifici dettagli potranno essere richiesti dalle PCR di riferimento.

4.3.1 FASI DEL CICLO DI VITA

Lo studio LCA dal quale saranno tratti i dati inseriti nella EPD, dovrà essere redatto in modo tale che le performance ambientali del prodotto siano fornite per le diverse fasi del ciclo di vita. Il presente Regolamento prevede che le fasi del ciclo di vita debbano fare riferimento alla segmentazione nei tre moduli seguenti:

- Modulo *Upstream* che include tutti i processi rilevanti della *supply chain*, quali, per esempio:
 - l'estrazione delle materie prime inclusi i processi di riciclo di rifiuti e la produzione di semi-lavorati e prodotti ausiliari, nonché il loro imballaggio;
 - il trasporto delle materie prime all'azienda produttrice.
- Modulo *Core* che include tutti i processi rilevanti gestiti dall'Organizzazione che propone la EPD.
- Modulo *Downstream* che include tutti i processi rilevanti che si svolgono al di là del cancello del sito dell'Organizzazione che propone la EPD.

Le fasi di *Upstream* e di *Core* costituiscono i confini delle EPD del tipo *dalla culla al cancello*, mentre l'insieme delle tre fasi delimita i confini delle EPD *dalla culla alla tomba*.

Non si esclude che la PCR per alcune categorie di prodotto possa definire dei confini differenti (ad esempio *dalla culla alla culla*).

Non si esclude, altresì, una suddivisione diversa rispetto a *Upstream*, *Core* e *Downstream* delle fasi del ciclo di vita.

Per i prodotti da costruzione, infatti, la EN 15804 prevede la suddivisione in: Fase di produzione (moduli A1-A3), Fase di costruzione (moduli A4-A5), Fase d'uso (moduli B1-B5, B6-B7), Fase di fine vita (C1-C4), Benefici e carichi oltre i confini del sistema (modulo D). In deroga a quanto previsto per la suddivisione dei moduli, in quest'ultimo caso l'EPD potrà riportare esclusivamente la suddivisione prevista dalla EN 15804.

Per i prodotti e sistemi elettrici ed elettronici la EN 50693:2019 prevede, invece, le seguenti fasi: Manufacturing, Distribution, Installation, Use & Maintenance, End-of-life & De-installation. In quest'ultimo caso la PCR potrà definire una suddivisione differente rispetto a *Upstream*, *Core* e *Downstream* delle fasi del ciclo di vita.

I moduli non dichiarati dovranno riportare la sigla "MND" (Module Not Declared) o "ND" (Not Declared).

Per maggiori dettagli si veda l'Annex 1.

Deve essere applicato il principio del "polluter pays" (*chi inquina paga*), con riferimento a quanto definito nella CEN/TR 16970. In casi particolari, per prodotti non ricadenti nel campo di applicazione della EN 15804, è possibile previo confronto con EPDIItaly sviluppare PCR e quindi EPD che non applicano pedissequamente tale principio, pur tenendo in considerazione il fatto che debbano essere evitati i doppi conteggi.

4.3.2 PERFORMANCE AMBIENTALI DA DICHIARARE OBBLIGATORIAMENTE

Per ciascuno dei moduli del ciclo di vita del prodotto pertinenti alla EPD considerata occorre che vengano forniti le categorie di impatto così come definite dalla PCR di riferimento, sulla cui base è stata sviluppata la EPD.

Una EPD, in ogni caso, deve includere, senza limitarsi ad esse, le seguenti categorie derivate dalle fasi del ciclo di vita o da informazioni ambientali aggiuntive. Questi dati devono essere chiaramente separati nelle seguenti tre categorie [ISO 14025]:

- dati dell'analisi di inventario del ciclo di vita (LCI), secondo le PCR, ad inclusione di:
 - consumo di risorse, incluse energia, acqua e risorse rinnovabili,
 - emissioni in aria, acqua e suolo;
- risultati degli indicatori di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) se applicato, ad inclusione di:
 - cambiamenti climatici,
 - distruzione dello strato di ozono stratosferico,
 - acidificazione del terreno e delle falde acquifere,
 - eutrofizzazione,
 - formazione di ossidanti fotochimici,
 - esaurimento delle risorse di energia fossili,
 - esaurimento delle risorse minerali;
- altri dati quali quantità e tipi di rifiuti prodotti (rifiuti pericolosi e non pericolosi).

La dichiarazione deve essere presentata in modo da indicare chiaramente se l'asserzione si applica al prodotto completo o ad una sola parte o all'imballaggio del prodotto, oppure a un servizio o elemento di un servizio, a un edificio o un'infrastruttura o parte di essi.

In caso di prodotti da costruzione le performance ambientali da dichiarare obbligatoriamente sono quelle elencate nella norma EN 15804 vigente.

Di norma i fattori di caratterizzazione da utilizzare, generalmente, sono quelli nella versione corrente pubblicati dal CML (Institute of Environmental Sciences dell'Università di Leiden).

La PCR relativa a un prodotto potrebbe applicare dei fattori di caratterizzazione differenti (ad esempio la EN 15804).

All'interno di eventuali mutui riconoscimenti (ad esempio ULE) potrà essere obbligatorio utilizzare, in aggiunta ai fattori di caratterizzazione precedentemente citati, anche quelli in accordo con TRACI (TOOL for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts) nella versione in vigore stabiliti dalla United States Environmental Protection Agency e le categorie di impatto che si riferiscono a fattori di caratterizzazione differenti dovranno essere riportate nel documento EPD in modo separato e con il riferimento ai fattori di caratterizzazione cui si riferiscono.

Laddove ritenuto necessario, le singole PCR indicheranno quali indicatori opzionali dovranno essere inclusi nella EPD. Tali indicatori dovranno essere indicati, nell'EPD, come "addizionali", ma non necessariamente in un allegato. Inoltre le PCR potranno indicare altre categorie di impatto da dover considerare, per esempio tenendo conto di quanto riportato nelle Product Environmental Footprint (PEF) sviluppate dalla Unione Europea o di quanto indicato in norme specifiche per lo sviluppo di PCR quali la norma EN 15804, specificando per ciascuna categoria di impatto i fattori di caratterizzazione da adoperare.

4.3.3 INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE

Se ritenuto utile, possono essere inserite nella EPD alcune informazioni di carattere ambientale non direttamente ottenute dai calcoli dello studio LCA, ma che comunque possono avere una rilevanza significativa, in particolare per gli impatti ambientali nelle fasi di utilizzo, manutenzione e fine vita:

Ci si riferisce per esempio a:

- informazioni relative al contenuto di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti, con indicazione dello specifico riferimento normativo e/o legislativo impiegato per la qualifica del materiale indicato. Al fine di evitare errate interpretazioni, ai sensi della ISO 14021:
 - possono considerarsi materiali riciclati, gli scarti pre-consumer e post-consumer;
 - non possono considerarsi materiali riciclati i materiali di scarto oggetto di recupero interno e impiegati nello stesso processo che li ha generati.
- informazioni relative al corretto smaltimento del prodotto a fine vita (per es. separazione delle parti per il corretto conferimento);
- informazioni relative al corretto uso e manutenzione, per esempio per contenere i consumi di energia o ridurre il consumo di prodotti detergenti, le emissioni di rumore, o le emissioni in atmosfera;
- dati sulle prestazioni del prodotto, se significative dal punto di vista ambientale (es. resistenza al fuoco o meccanica o marcatura CE);
- informazioni sulle questioni ambientali, quali per esempio:
 - impatto(i) e potenziale(i) impatto(i) sulla biodiversità, contenuto di riciclato;
- informazioni relative alla durata delle parti del prodotto al fine di contenere il ricorso alla sostituzione e quindi al consumo di materie prime;
- informazioni per il riuso del prodotto;
- aspetti geografici legati alle fasi del ciclo di vita del prodotto, per esempio legati alle condizioni di uso;

- adesione dell'Organizzazione ad eventuali sistemi di gestione ambientale, con un'asserzione dei luoghi nei quali la parte interessata può reperire dettagli sul sistema;
- valutazione di pericolo e rischio relativa alla salute umana e all'ambiente;
- informazioni sull'assenza o sul livello di presenza di un materiale nel prodotto che è considerato significativo in talune aree;
- qualsiasi altro sistema di certificazione ambientale applicato al prodotto e una dichiarazione dei luoghi nei quali la parte interessata può reperire dettagli sul sistema di certificazione;
- altre attività ambientali dell'Organizzazione, quali la partecipazione in programmi di riciclo o recupero, a condizione che dettagli su questi programmi siano resi disponibili all'acquirente o all'utente.
- eventi potenziali, per esempio incidenti, che potrebbero comportare impatto(i) sull'ambiente;
- informazioni su come il tema ambientale è affrontato nel suo insieme dall'Organizzazione che richiede la convalida dell'EPD. Per esempio l'adozione di sistemi di gestione ambientale, attività di responsabilità sociale, partecipazioni a fondazioni di tutela ambientale/artistico/architettonica, etc.

Tutte le informazioni dovranno essere conformi ai requisiti della norma ISO 14025 [§7.2.4] e dovranno essere tenute separate di cui ai paragrafi precedenti.

In caso di prodotti da costruzione le eventuali performance ambientali aggiuntive sono quelle elencate nella norma EN 15804 nella versione corrente.

4.4 EPD DI SETTORE

Dal momento che la sostenibilità ambientale dei prodotti è divenuta un argomento di interesse centrale all'interno di numerose associazioni di categoria, EPDIItaly offre la possibilità di comunicare le performance ambientali di prodotto utilizzando le informazioni di processi produttivi di più soggetti operanti nel medesimo ambito. Ciò permette di comunicare le performance ambientali rappresentative di un prodotto/servizio medio attraverso il coinvolgimento diretto di un adeguato numero di processi campione.

La EPD di settore altro non è che una Dichiarazione Ambientale di tipo III redatta in riferimento ai dati di un elevato numero di siti produttivi in un'area geografica ben definita. Si applica quanto definito nei paragrafi precedenti per quanto attiene il formato e il contenuto dell'EPD.

4.5 EPD BASATA SU UN ALGORITMO DI CALCOLO QUALIFICATO (TOOL)

Nel caso in cui un'Organizzazione sviluppi diversi studi LCA di prodotti ai fini della pubblicazione di diverse EPD, impiegando la medesima modellizzazione del calcolo (algoritmo/tool), è possibile ottimizzare la verifica mediante un processo di qualifica dell'algoritmo impiegato e la successiva verifica del corretto impiego dello stesso per la specifica EPD.

Infatti l'algoritmo di calcolo, basato sullo stesso modello LCA, permette di determinare i diversi impatti dei prodotti, al variare dei dati di input. La verifica delle EPD corrispondenti è semplificata in quanto non è necessario verificare ogni volta il modello di calcolo precedentemente qualificato. Per maggiori informazioni vedasi il cap. 5, l'Annex 3 e quelli successivi.

Capitolo 5

Sviluppo e Verifica della EPD

5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di sviluppo della EPD segue in generale il seguente schema:

1. Verifica dell'esistenza di una PCR (cap. 3)
2. Eventuale sviluppo di una nuova PCR (cap. 3)
3. Studio del ciclo di vita (cap. 5)
4. Redazione Report LCA ed EPD (cap. 5)
5. Verifica e convalida LCA ed EPD (cap. 5)
6. Registrazione e Pubblicazione (cap. 6)

La verifica indipendente di dati provenienti da LCA, LCI e moduli informativi, nonché delle informazioni ambientali aggiuntive deve essere eseguita da un Organismo di Certificazione accreditato (2.1.8) e deve confermare quanto segue:

- conformità con la PCR;
- conformità con la serie di norme ISO 14040;
- conformità con le istruzioni generali del programma per la dichiarazione ambientale di Tipo III;
- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

La procedura di verifica indipendente della Dichiarazione Ambientale di Prodotto deve essere appropriata a determinare se la dichiarazione ambientale di Tipo III è stata predisposta in conformità con:

- la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- le istruzioni generali di EPDIItaly;
- la PCR di riferimento.

L'attività di verifica della EPD è articolata nelle fasi di esame documentale e verifica della EPD.

Di norma, le attività di prima verifica e di rinnovo di una EPD sono svolte "on site" presso lo stabilimento del produttore e/o il sito di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per lo sviluppo dell'EPD.

Nel caso di EPD generate da TOOL qualificato, vedasi l'Annex 3 e seguenti.

Al termine delle attività di verifica e convalida dell'EPD, l'Organismo di certificazione deve emettere un attestato di convalida (vedi Annex 2 – Section II), che verrà trasmesso a EPDIItaly dal richiedente la pubblicazione dell'EPD oggetto della verifica, che attesta l'esito positivo della verifica indipendente vincolante per la pubblicazione dell'EPD nel Programma EPDIItaly.

5.2 VERIFICA DELL'EPD DI PRODOTTO

5.2.1 PREPARAZIONE DELL'AUDIT

L'Organismo di Certificazione deve avviare l'iter di convalida comunicando i valutatori (auditors) incaricati di eseguire le verifiche, dopo averne accertato la competenza e l'indipendenza (vedi §5.11 e Annex 2 al Regolamento).

5.2.2 CONFORMITÀ LEGISLATIVA

L'organizzazione deve assicurarsi che il prodotto per il quale si è sviluppata l'EPD rispetti la legislazione ambientale.

Pertanto, essa deve fornire all'Organismo di Certificazione con frequenza annuale, un'autodichiarazione:

- che il prodotto/servizio oggetto della EPD è conforme a tutte le disposizioni di legge in materia ambientale;
- che il prodotto/servizio oggetto della EPD sopraindicata non è stato, o non è attualmente, o non è noto essere prossimo all'avvio di procedimenti di natura legale, relativi e/o riconducibili al rispetto della legislazione ambientale.

Sull'EPD dovrà esserci uno *statement* che solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale da parte dell'Organizzazione.

EPDItaly valorizza l'organizzazione che sceglie volontariamente di sottoporsi a Ispezione di conformità legislativa.

La EPD infatti, dovrà includere, tra le informazioni aggiuntive correlate alle questioni ambientali, un apposito *statement* che specificherà che l'organizzazione si è sottoposta a Ispezione di terza parte indipendente relativamente al sistema di controllo della legislazione ambientale. Se l'Organizzazione è certificata ISO 14001 o registrata EMAS, tale informazione dovrà essere riportata nell'EPD, tra le informazioni aggiuntive.

5.2.3 CONVALIDA DEI DATI

La fase di convalida ha lo scopo di verificare che i dati che sono stati adoperati nello studio LCA che ha alimentato la EPD, siano veritieri e che il modello adottato nella LCA sia effettivamente rappresentativo della realtà.

In fase di valutazione si richiede, infatti, che sia presente almeno una EPD di prodotto redatta dall'Organizzazione. La verifica viene condotta mediante l'utilizzo di auditor che abbiano dato evidenza di indipendenza e competenza, secondo quanto specificato nel punto 5.8 e nell'Annex 2 al presente documento.

L'attività consiste in una verifica indipendente a campione di terza parte dei dati dell'EPD dell'Organizzazione, secondo quanto specificato al punto 5.1.

5.3 VERIFICA DELL'EPD DI SETTORE

5.3.1 PREPARAZIONE DELL'AUDIT

Si applica quanto previsto in 5.2.1.

5.3.2 CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Vedi 5.2.2, con la seguente specificazione:

Tutte le Organizzazioni che richiedono la convalida della EPD di settore devono assicurarsi che il prodotto per il quale si è sviluppata la Dichiarazione Ambientale rispetti la legislazione ambientale.

5.3.3 CONVALIDA DEI DATI

Si applica quanto previsto in 5.2.3.

Inoltre l'auditor dovrà verificare i seguenti aspetti:

- la rappresentatività del campione e come è stato scelto;
- descrizione di come è stata condotta la selezione dei siti e dei prodotti e di come è stata ottenuta la media;
- le informazioni sulle performance ambientali e sui parametri dell'LCA più significativi;
- il nome delle Organizzazioni incluse nell'EPD;
- le informazioni sulle restrizioni all'uso della EPD;
- una descrizione tecnica del prodotto medio (ad esempio la densità o proprietà come il valore di trasmittanza termica U)
- il numero degli impianti di produzione inclusi nell'EPD e/o i nomi delle aziende produttive o marchi o Associazioni;
- i processi di campionamento se si scelgono solo le Organizzazioni rappresentative;
- una descrizione del volume di produzione coperto dall'EPD;
- copertura geografica;
- range di prodotti per i quali l'EPD è rilevante, anche se i dati di alcuni prodotti non sono stati usati direttamente nella produzione.

5.4 VERIFICA DELLA EPD BASATA SU ALGORITMO DI CALCOLO QUALIFICATO

Si applica quanto previsto nell'Annex 3 e seguenti.

5.5 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI

Tutti i dati e le notizie relative all'Organizzazione, di cui l'Organismo di Certificazione verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi dovrà essere regolamentato da apposita procedura, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditor e per tutto il personale coinvolto nei processi oggetto del presente Regolamento.

Da parte sua l'Organizzazione dovrà dare al verificatore accesso ai dati per garantire che l'audit possa essere condotto correttamente da un soggetto indipendente.

EPDItaly provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso, nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto per legge.

5.6 REPORT E VERBALE DI VERIFICA

L'auditor redige un report nel quale si dovrà fornire evidenza dei controlli eseguiti. Il report deve dare evidenza di eventuali difformità riscontrate e di eventuali richieste di chiarimenti avanzate.

Per i prodotti da costruzione, l'auditor redige anche una specifica check list, disponibile sul sito www.epditaly.it.

Il report, nel quale l'Organismo di Certificazione dovrà fornire evidenza dei controlli rilevati, dovrà permettere la convalida della EPD, senza evidenze ostative.

L'Organismo di Certificazione dovrà definire i livelli delle Non Conformità riscontrate e gestirle, così, secondo le proprie procedure. Nell'Annex 2 sono riportati i rilievi che determineranno un blocco delle attività di certificazione.

In assenza di rilievi ostativi l'Organismo dovrà deliberare la convalida della EPD. A tale scopo dovrà dotarsi di un Organo di delibera, che dovrà essere composto da uno chairman e almeno una figura le cui competenze totali sono riportate nell'Annex 2.

L'Annex 2 definisce i requisiti anche per la prima convalida, il mantenimento, la riduzione/estensione, il rinnovo, la sospensione e la revoca della EPD.

5.7 MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA

5.7.1 EPD DI PRODOTTO

Una EPD rimane valida, dopo la verifica, per un periodo di cinque anni oltre il quale deve essere soggetta a revisione e verifica, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti. Una EPD deve essere riesaminata e aggiornata quando necessario per adattarne i contenuti ai cambiamenti della tecnologia o ad altre circostanze che ne potrebbero alterare il contenuto e l'accuratezza.

Annualmente l'Organizzazione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, se vi sono cambiamenti rilevanti negli impatti ambientali del prodotto o nei processi/servizi.

Ogni modifica maggiore del $\pm 10\%$ nella prestazione ambientale di un prodotto deve essere comunicata all'Organismo di Certificazione. Tali modifiche potranno rendere necessario un aggiornamento della EPD e pertanto una nuova verifica della stessa secondo la procedura indicata nei paragrafi precedenti.

Nel caso in cui uno studio LCA aggiornato individui valori di prestazione ambientali ridotte rispetto a quelle presenti nella EPD, e l'Organizzazione intenda modificare la EPD, dovrà essere necessario eseguire una verifica supplementare, secondo quanto indicato in 5.2.

In caso l'EPD non venga modificata essa rimarrà pubblicata fino alla sua naturale scadenza, senza ulteriori verifiche da parte dell'Organismo di Certificazione.

L'Organismo di Certificazione, inoltre, dovrà prevedere nelle sue procedure la possibilità di eseguire una verifica ogni qualvolta sorgano dei dubbi sulla dichiarazione annuale del produttore.

5.7.2 EPD DI SETTORE

Si applica quanto riportato in 5.7.1.

5.7.3 EPD BASATA SU ALGORITMO DI CALCOLO QUALIFICATO

Ciascuna EPD basata su algoritmo di calcolo qualificato rimane valida, dopo la verifica, per un periodo di cinque anni oltre il quale deve essere soggetta a revisione e verifica, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

Si applica quanto previsto nell'Annex 3 e seguenti.

5.8 I SOGGETTI VERIFICATORI

I soggetti che possono eseguire le verifiche di terza parte in accordo al presente Regolamento sono gli Organismi di Certificazione riconosciuti da EPDItaly secondo le proprie specifiche procedure e accreditati da un Organismo di Accreditamento, sottoscrittore di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...).

5.8.1 VERIFICA DELL'INDIPENDENZA DEGLI AUDITOR

Il Programma EPDItaly richiede che gli Organismi di Certificazione tengano sotto controllo l'indipendenza degli auditor, mediante accertamento che gli stessi non siano coinvolti nell'esecuzione della LCA o nello sviluppo della EPD, e che non abbiano rapporti economici con l'Organizzazione.

Gli auditor devono:

- essere estranei ad ogni fatto o condizione che possa costituire impedimento al libero e sereno esercizio dell'attività affidata.
- Non avere avuto rapporti di natura economica con l'Organizzazione assegnata negli ultimi 3 anni e impegnarsi a non assumerne per tutto il tempo in cui effettua l'attività ispettiva.
- Essere liberi da ogni conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività di verifica.
- Non essere coinvolti nell'esecuzione dell'LCA o nello sviluppo della EPD.
- Non avere conflitti di interesse.

La presenza di un accreditamento per l'Organismo di Certificazione o, nel caso di prodotti da costruzione, la presenza in Eco Platform come *Established Program Operator*, è una condizione sufficiente a dimostrare l'indipendenza degli auditor.

È comunque compito dell'auditor segnalare eventuali casi di conflitto d'interesse che dovessero insorgere per l'espletamento dell'incarico affidato.

L'Organismo di Certificazione, infine, analizza il rischio legato all'utilizzo del verificatore.

5.8.2 VERIFICA DELLA COMPETENZA DEGLI AUDITOR

La competenza generale dell'auditor è specificata nella ISO/IEC 17065 “*Conformity assessment – requirements for bodies certifying products, processes and services*” e nella ISO 19011 “*Guidelines for auditing management systems*”. Il processo di supervisione delle competenze si basa su:

- verifica documentale delle competenze, attraverso l'esame del CV, attestati, pubblicazioni, etc.;
- verifiche in accompagnamento all'auditor da parte di esperti LCA.

La competenza minima prevista per i verificatori deve comprendere:

- esperienza nell'ambito di LCA ed EPD norme ISO 14040-14044, ISO 14020, ISO 14024, ISO 14025, EN 15804, ISO 21930, ISO/TS 14071, CEN/TR 16970);
- conoscenza della legislazione ambientale relativa al prodotto/servizio oggetto di EPD;
- conoscenza del settore e dei prodotti/servizi oggetto di EPD;
- conoscenza dei processi di produzione dei prodotti/servizi oggetto di EPD;
- esperienza nella verifica dell'LCA ed EPD;
- conoscenza del presente Regolamento, e di tutte le regole necessarie al corretto svolgimento delle attività, incluse quelle dell'Organismo di Accredimento ACCREDIA.

Le competenze richieste per gli Organismi di Certificazione sono valutate dall'Organismo di accreditamento.

La presenza di un accreditamento per l'Organismo di certificazione o, nel caso di prodotti da costruzione, la presenza in Eco Platform come *Established Program Operator*, è una condizione sufficiente a dimostrare la competenza degli auditor.

È necessario inoltre dimostrare un aggiornamento continuo delle competenze.

5.9 REGOLE GENERALI PER GLI STUDI LCA

Lo studio LCA dovrà essere strutturato in modo fedele ai requisiti della PCR (In caso di EN 15804, lo studio dovrà presentarsi sotto forma di Rapporto di Progetto, secondo i requisiti specificati nella norma stessa).

Dovranno essere inserite eventuali tabelle di calcolo, spiegazioni e interpretazioni sui modelli di calcolo adottati e sulle ipotesi fatte. In particolare i dati dovranno essere affidabili e presentati, sotto forma di Report, in modo chiaro e trasparente e per le diverse fasi del ciclo di vita pertinenti al prodotto.

Le fonti dati generiche, specifiche o tratte da dati di letteratura dovranno essere indicate in modo chiaro e trasparente. Per agevolare la verifica, lo studio LCA dovrà fornire indicazioni riguardo agli orizzonti temporale e geografico dei dati adoperati.

Lo studio LCA dovrà in ultima analisi seguire i requisiti della norma ISO 14040, riportando: gli obiettivi dello studio e il campo di applicazione, i confini del sistema con indicazione delle fasi del ciclo di vita – l'unità dichiarata/funzionale dello studio, l'analisi di inventario (sotto forma di tabella), l'analisi dei potenziali impatti ed una analisi di sensitività.

Come regola generale lo studio LCA, utilizzato per ottenere gli indicatori ambientali da inserire nella EPD, dovrà essere sviluppato in conformità alla ISO 14040 e ISO 14044.

Lo studio LCA dovrà inoltre essere coerente con il presente Regolamento e con quanto prescritto nella PCR, nonché con quanto specificato nella EN 15804 nella versione corrente, se applicabile, riportando gli indicatori ambientali relativi alle categorie di impatto previste. In particolare dovrà essere coerente con la segmentazione nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto pertinente alla EPD e al prodotto.

Per ogni fase del ciclo di vita è necessario riportare una descrizione dei processi e un riassunto dei parametri obbligatori da dichiarare.

Lo studio LCA dovrà indicare:

- i confini dello studio, in conformità alla PCR di riferimento, relativi all'area geografica, all'orizzonte temporale, alle fasi del ciclo di vita;
- l'unità dichiarata/funzionale, in conformità alla PCR di riferimento;
- le specifiche tecniche del prodotto relative per esempio:
 - alla vita utile, espressa in anni, in ore di esercizio, in km percorsi etc.;
 - alle condizioni di esercizio utilizzate nella simulazione;
 - alle condizioni di manutenzione;
- definizione dei criteri di cut-off che permettono di trascurare alcuni dati dall'inventario, quando questi siano ritenuti ininfluenti ai fini dello studio e rappresenterebbero solo un inutile aggravio nella raccolta dati, senza spostare in modo significativo il risultato finale;
- descrizione della qualità dei dati:
 - I dati di input e output relativi al ciclo di vita del prodotto possono classificarsi in due tipologie:
 - dati specifici, raccolti direttamente presso chi produce il prodotto o eroga il servizio o presso quei fornitori che siano, per esempio, in grado di indicare i dati effettivi di consumo o le emissioni legate al ciclo di produzione della fornitura. Tali dati non devono essere più vecchi di 5 anni e devono riferirsi ad un anno di esercizio. Il ricorso a dati rappresentativi di periodi di esercizio più brevi devono essere giustificati adeguatamente. I dati specifici possono essere:
 - sito-specifici, derivanti da uno specifico sito di produzione;
 - dati medi, cioè combinati da differenti specifici produttori o specifici siti di produzione, per la stessa unità dichiarata.
 - dati generici, cui appartengono i dati considerati affidabili nel sostituire i dati primari, quando non disponibili. I dati generici possono essere:
 - sito-specifici, derivanti da un sito di produzione;
 - dati medi, cioè combinati da differenti produttori o siti di produzione, per la stessa unità dichiarata.I dati generici possono derivare dalle seguenti sorgenti:
 - LCA software o database;
 - EPD;
 - Precedenti studi LCA;
 - ELCD;
 - EPDIItaly digitalization database;
 - Altre fonti non selezionate: Associazioni di settore, Letteratura, Istituti di ricerca, Università, Catena di fornitura².

Il database utilizzato dovrebbe essere il più aggiornato possibile e non deve essere più vecchio di 10 anni.

Per i prodotti da costruzione, le indicazioni per la selezione e l'utilizzo dei dati generici sono fornite nel documento CEN/TR 15941. Lo studio deve chiarire come si sia supplito alla mancanza eventuale di dati. Proprio su questo tipo di dati dovrebbe concentrarsi l'analisi di sensitività.

- Regole di allocazione utilizzate: per i prodotti non da costruzione le regole di allocazione sono applicate in conformità a quanto previsto dalle norme ISO 14040 e ISO 14044, nonché dalla PCR di riferimento. Come regola generale l'allocazione dovrebbe essere evitata ricorrendo a dati specifici. Se non è possibile evitarla occorrerà che le regole adoperate rispondano il più possibile al fenomeno fisico/economico descritto. Per i prodotti da costruzione si applicano i requisiti della EN 15804 in vigore. Per entrambi i tipi di prodotti, laddove diversi tipi di prodotti provengano da processi di produzione e siano disponibili solo informazioni aggregate, le regole di allocazione specifici devono essere definite per ogni singolo prodotto. La PCR deve definire il metodo di allocazione per ogni prodotto. Le regole di allocazione per il trattamento dei rifiuti sono descritte nella figura 1.
- Gestione dei rifiuti. Salvo diversamente specificato dalla PCR, i processi di trattamento finale dei rifiuti (discarica e incenerimento) la cui produzione è legata al ciclo di vita del prodotto dovrebbero essere inclusi nello studio. Laddove ciò non sia possibile per mancanza di informazioni, è necessario dichiarare la quantità di rifiuti prodotti. Per i processi di recupero e riciclo, occorre tener conto dei soli impatti legati al trasporto dei rifiuti stessi alla piattaforma di trattamento. Gli impatti dei processi di riciclo (incluso per esempio il compostaggio o la degradazione anaerobica per la produzione di biogas) e recupero termico, così come i benefici da questi derivanti, vanno conteggiati nel ciclo di vita rispettivamente dove i materiali riciclati vengono riutilizzati e dove il calore

² L'impatto dei dati generici non selezionati non deve superare il 10% di quello relativo a ciascuna categoria di impatto.

prodotto viene recuperato. È possibile però indicare i potenziali vantaggi derivanti dal riciclo e/o dal recupero dei rifiuti nella sezione riguardante le informazioni aggiuntive di carattere ambientale della EPD.




Figura 1 – Processo di generazione dei rifiuti: metodi di allocazione

Definizione dello scenario relativo al fine vita. Poiché in genere si tratta di ipotesi formulate su scenari che potrebbero nella realtà dei fatti essere anche assai diversi tra loro, è necessario individuare delle condizioni rappresentative medie ed è opportuno eseguire una analisi di sensitività sulle diverse opzioni individuate. Le opzioni individuate potrebbero essere legate ai confini geografici dello studio, al fatto se il prodotto oggetto della EPD sia un prodotto B2C o B2B. La PCR potrebbe fornire delle specifiche indicazioni per individuare lo scenario più appropriato. Per i prodotti da costruzione si fa riferimento al principio del “chi inquina paga”, come specificato nella tabella 2 della norma CEN/TR 16970.

- **Sottoprodotti.** La produzione di eventuali sottoprodotti nel processo di realizzazione del prodotto oggetto della EPD è importante per dettare le regole di allocazione. Se infatti il processo porta alla produzione contestuale di sottoprodotti, gli impatti derivanti dal processo andranno ripartiti oltre che sui prodotti realizzati anche sui sottoprodotti. La definizione di sottoprodotto segue quella della Direttiva (UE)2008/98 e può riassumersi nei seguenti punti:
 - trattasi di un qualcosa la cui produzione scaturisce dallo stesso processo che porta alla produzione del prodotto oggetto della EPD.
 - È originato dal processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. La sostanza o l'oggetto può essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
 - L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
 - È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

La presenza di sottoprodotti deve essere documentata nella EPD, riportando:

- quantità di sottoprodotti per singola unità funzionale del prodotto oggetto della EPD;
- regole di allocazione;
- nome del sottoprodotto;
- destinazione d'uso;
- criteri utilizzati per definirlo come sottoprodotto.

- **GWP.** La norma ISO 14067 nella versione corrente, rappresenta lo Standard di riferimento per il calcolo della Carbon Footprint. EPDItaly prende come riferimento di base il documento ISO 14067. La ISO 14067 può essere considerata il documento di riferimento principale per il calcolo della GWP₁₀₀ nella preparazione della PCR. Per i prodotti da costruzione si applica quanto definito dalla EN 15804 + A2.

Per i prodotti da costruzione con carbonio biogenico, si applica la norma EN 15804 + A2.

Per quanto attiene il carbon offset, il carbon storage, le delayed emissions e l'indicatore di carbone biogenico si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nella PCR relativa alla categoria di prodotto considerata.

- Le emissioni e gli assorbimenti di gas serra devono essere contabilizzate per il prodotto valutato. Devono essere incluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da fonti fossili o biogeniche, nonché dai cambiamenti di uso del suolo. La suddivisione nei rispettivi indicatori GWP fossile, GWP biogenico e GWP land use dovrà essere inserita nella EPD, se richiesto dalla PCR di riferimento.
- Per quanto riguarda mangimi e alimenti, le emissioni e gli assorbimenti di gas serra dovuti a fonti biogene entranti a far parte del prodotto non devono essere prese in considerazione con la seguente eccezione:
 - materiale Biogenico che fa parte del prodotto, ma che non deve essere ingerito;
 - CO₂ proveniente dalla degradazione di alimenti e mangimi e fermentazione;
 - le emissioni e gli assorbimenti di carbonio biogenico causate della produzione di alimenti e mangimi, ogni volta che il carbonio biogenico non diventa parte del prodotto.

5.8 REQUISITI AGGIUNTIVI

Quando il destinatario della EPD non è necessariamente un'impresa (comunicazione Business to Business B2B), ma può essere rappresentato dal consumatore finale (comunicazione Business to Consumer B2C), alla EPD vanno applicati i seguenti requisiti aggiuntivi:

- dichiarazione che giustifichi l'omissione di alcune fasi del ciclo di vita (per esempio l'uso e il fine vita) nel caso in cui non si disponga di informazioni specifiche o nel caso in cui tali fasi possano ragionevolmente essere giudicate come trascurabili.
- L'Organizzazione deve garantire che le EPD destinate anche al consumatore siano disponibili nel punto di acquisto del prodotto.
- L'Organizzazione deve fornire tutte le informazioni esplicative supplementari per chiarire il contenuto della EPD. Il costo dell'invio di tale materiale dovrebbe essere a carico della Organizzazione o comunque limitarsi alle spese eventuali di spedizione qualora questa non avvenga per posta elettronica. L'Organizzazione deve garantire che il responsabile interno che ha il compito di fornire tali informazioni sia indicato sulla EPD e/o sia contattabile da tutti i punti vendita del prodotto.
- Nel caso in cui la EPD sia rivolta anche ai consumatori, durante la fase di consultazione aperta della PCR è necessario coinvolgere anche i rappresentanti dei portatori di interesse dei consumatori (per esempio, associazioni dei consumatori) e degli interessi ambientali (per esempio, associazioni ambientaliste). L'Advisory Board agevolerà in tal caso la ricerca e la partecipazione di tali portatori di interesse.

Capitolo 6

I ter di pubblicazione EPD

6.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE (APPLICATION FORM)

Quando un'Organizzazione desidera pubblicare una EPD, essa si rivolge a EPDIItaly (www.epditaly.it) inviando:

- a. la EPD;
- b. L'attestato di convalida ricevuto dall'Organismo di Certificazione;
- c. il report di verifica, predisposto da EPDIItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it;
- d. l'Application Form, predisposto da EPDIItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it.

La Segreteria Tecnica ricevuta l'Application Form, assegna un numero di registrazione.

EPDIItaly, dopo aver verificato la coerenza della documentazione ricevuta, delibera la pubblicazione della EPD. Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDIItaly (www.epditaly.it), fintantoché l'Azienda ottempererà al pagamento della quota annuale di mantenimento e dimostrerà la validità della EPD, mediante la conferma della validità dell'attestato di convalida. EPDIItaly può deliberare la cancellazione dal registro per le cause indicate nel §6.4.2.

Tutti i dati e le notizie relative alla EPD, di cui EPDIItaly verrà a conoscenza nelle attività di pubblicazione, hanno carattere riservato.

6.2 TARIFFE

Sono previste delle quote di pubblicazione e mantenimento della pubblicazione EPD. Tali tariffe sono disponibili sul sito www.epditaly.it. La quota di pubblicazione deve essere pagata prima della pubblicazione della EPD, mentre la quota di mantenimento deve essere pagata ad inizio dell'anno solare, a seguito di fatturazione.

6.3 PUBBLICAZIONE

La pubblicazione ha una durata pari al massimo alla data di scadenza della EPD.

6.4 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE

6.4.1 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE

L'Organizzazione può in qualsiasi momento rinunciare alla pubblicazione della EPD nel Programma EPDIItaly. In tal caso ne dà comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante alla Segreteria Tecnica. La rinuncia alla pubblicazione non comporta l'applicazione di alcuna penale. È in ogni caso necessario che sia regolarizzato il pagamento delle tariffe relative all'anno in corso. La rinuncia alla pubblicazione ha effetto dalla data indicata dall'Organizzazione e non può comunque essere antecedente a quella di ricezione della comunicazione.

Dal momento della rinuncia l'Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDIItaly (cfr. §7.1) e fare riferimento ai dati della EPD utilizzando il numero di registrazione cui si è rinunciato.

6.4.2 SCADENZA DELLA PUBBLICAZIONE

L'Organizzazione potrà lasciare scadere la pubblicazione della propria EPD, senza provvederne al rinnovo.

In tal caso si applica quanto previsto dal paragrafo 3.15 e 6.4.1.

6.4.3 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE

EPDIItaly può decidere della sospensione della pubblicazione nei seguenti casi:

- ritardo nel pagamento delle tariffe dovute a EPDIItaly per la pubblicazione successivamente a una prima comunicazione di sollecito;
- indicazioni ricevute dal soggetto verificatore in ragione di quanto evidenziato durante la verifica di certificazione e/o mantenimento;
- esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §6.5);
- irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del logo EPDIItaly;
- inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista contrattualmente;
- qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali;
- sospensione della certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione;

- mancata comunicazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi o di sospensione/revoca delle certificazioni in essere che possano ledere la credibilità della pubblicazione.
- qualsiasi altro caso in cui si riscontrino anomalie di carattere tecnico relative all'EPD pubblicata;

Dal momento della sospensione l'Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDIItaly (cfr. §7.1) e fare riferimento ai dati della EPD utilizzando il numero di registrazione.

EPDIItaly può decidere della revoca della pubblicazione nei seguenti dati:

- mancato pagamento delle tariffe di registrazione successivamente a una specifica comunicazione di preavviso inviata all'Organizzazione;
- esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §6.5);
- perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della pubblicazione;
- qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- cambiamento delle norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrati) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto del presente Regolamento;
- irregolarità gravi in merito all'utilizzo del logo EPDIItaly;
- revoca dell'attestato di convalida da parte dell'Organismo di Certificazione;
- scadenza dell'attestato di convalida;
- mancata comunicazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi o di sospensione/revoca delle certificazioni in essere che possano ledere la credibilità della pubblicazione.
- qualsiasi altro caso in cui si riscontrino anomalie di carattere tecnico relative all'EPD pubblicata.

Dal momento della revoca l'Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDIItaly (cfr. §7.1) e fare riferimento ai dati della EPD utilizzando il numero di registrazione.

6.5 PROCEDURE DI ARBITRATO

EPDIItaly garantisce che il processo di verifica della EPD avvenga in conformità al presente Regolamento e nel rispetto dei requisiti della PCR relativa. Ciò dovrebbe garantire che non vi siano disuniformità nella verifica delle EPD e che sia pertanto assicurata la confrontabilità tra documenti diversi appartenenti alla medesima categoria di prodotto.

Pur tuttavia il presente Regolamento prevede che nei casi in cui sorgano delle dispute o si manifestino delle lamentele riguardanti la validità e/o la qualità del contenuto delle EPD, sia attivabile una procedura di arbitrato.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra EPDIItaly e l'azienda che chiede la pubblicazione della EPD è derogata alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico. L'arbitrato avrà sede a Milano.

La procedura di arbitrato è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l'Organizzazione.

6.6 RICORSI

L'Azienda può presentare motivato ricorso contro le decisioni di EPDIItaly.

Le modalità di gestione dei ricorsi è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l'Azienda.

6.7 CONTESTAZIONI E RECLAMI

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di EPDIItaly, sia quella dell'Azienda possono essere rivolti a EPDIItaly, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle Condizioni Generali di Contratto con l'Organizzazione. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

6.8 MUTUO RICONOSCIMENTO

EPDIItaly può pubblicare le EPD provenienti da altri Program Operator, con i quali vige un accordo di mutuo riconoscimento, senza pretendere alcuna verifica aggiuntiva. Le EPD devono riportare come cover quella di EPDIItaly (vedi Annex 1) e sono soggette all'applicazione del presente art. 6 e del successivo art. 7.

Le EPD provenienti da mutuo riconoscimento con i membri di Eco Platform sono soggette all'attribuzione del logo EPDIItaly, in quanto le analisi tecniche alla base degli accordi di mutuo riconoscimento, verificano la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità dei verificatori della EPD proveniente. Sul sito www.epditaly.it sarà specificato che la EPD deriva da mutuo riconoscimento.

Capitolo 7

Logo EPDItaly

7.1 UTILIZZO DEL LOGO

Il logo del Programma EPDItaly è di seguito rappresentato:



Il logo può essere utilizzato nei modi seguenti:

- nella EPD senza nessuna specificazione ulteriore;
- sul prodotto e sui materiali di imballaggio, con contestuale indicazione del numero di registrazione della EPD e della data di validità;
- laddove le informazioni tratte dall'EPD siano utilizzate su materiale informativo, brochure, opuscoli, data sheet, etc., l'Organizzazione deve specificare che le informazioni sono tratte dalla EPD, potendone usare il logo e citandone necessariamente il numero di registrazione della EPD, la data di validità, il sito www.epditaly.it ed eventualmente il seguente codice a barre:



- la EPD può essere utilizzata solo con riferimento al numero di registrazione della EPD, alla data di pubblicazione e al sito web del gestore del Programma EPDItaly.